



VERBALE N. 3 DELL'ADUNANZA DEL 28 GENNAIO 2016

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

- Il Consigliere Segretario Di Tosto, nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione, comunica che è stato predisposto il "Codice di Comportamento dell'Ordine di Roma, adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62".

Il Consiglio delibera di pubblicare il "Codice di Comportamento" dell'Ordine di Roma sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Presidenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Roma, pervenuta in data 20 gennaio 2016, con la quale si invita ad inviare, **entro il 1° febbraio 2016**, ove si ritenga, una terna di nominativi per la nomina dell'Organo del Garante del Contribuente, da scegliere tra propri appartenenti già in pensione o che si collochino in tale posizione all'atto dell'accettazione della designazione.

Il Consiglio indica il solo l'Avv. (omissis), dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del CCBE - Conseil des Barreaux europeens - Council of Bars and Law Societies of Europe, pervenuta in data 8 gennaio 2016, con la quale si dà notizia della nomina dell'Avv. Michel Benichou a nuovo Presidente del CCBE, dal 1° gennaio 2016. L'Organismo, che rappresenta gli Ordini di 32 Paesi, con oltre un milione di Avvocati rappresentati, è stato fondato nel 1960 ed è riconosciuto come la voce della professione legale in Europa e presso le Istituzioni europee, assicurando il raccordo tra la UE e gli Ordini Nazionali.

La CCBE, stabilita in Belgio sotto forma di Associazione internazionale senza scopo di lucro, è in contatto con i Membri della Commissione, gli Eurodeputati ed i collaboratori degli stessi, responsabili delle tematiche concernenti la professione forense.

Il Consiglio delibera di inviare una lettera di congratulazioni al nuovo Presidente della CCBE, Avv. Michel Benichou.

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis) ha richiesto un parere, con nota pervenuta in data (omissis), in materia di spese di giustizia: trattasi di una causa di separazione personale fra coniugi - giudiziale - nella quale la parte assistita dall'Avv. (omissis) è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla richiesta di nomina di Arbitro Unico, presentata dal Signor (omissis), Legale Rappresentante pro tempore della (omissis), già (omissis), domiciliata presso l'Avv.



(omissis), pervenuta il (omissis), per dirimere la controversia insorta tra la (omissis), già (omissis) e la (omissis).

Il Presidente Vaglio nomina l'Avv. (omissis), con studio in Roma, (omissis) quale Arbitro Unico per dirimere la controversia insorta tra la (omissis), già (omissis) e la (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio facendo seguito alla comunicazione del 21 gennaio 2016 circa la riunione del Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi che si terrà presso la sede dell'Ordine di Roma in data 5 febbraio p.v., dalle ore 10,00 alle ore 18,30 circa, fa presente che alcuni Presidenti giungeranno nella capitale la sera di giovedì. Propone pertanto di invitare i presenti ad una cena offerta dall'Ordine.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio di aver appreso proprio in questo momento che è venuto a mancare l'Avv. Flavio Zanchini, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Il Presidente Vaglio lo ricorda quale insigne professionista e Uomo delle Istituzioni, che ha assunto la Presidenza dell'Ordine in un momento particolarmente difficile, portando avanti l'incarico in modo esemplare, e quale Uomo dalle altissime qualità umane e professionali e che ha costituito e continuerà a rappresentare un esempio per tutti i Colleghi.

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio, porgendo le condoglianze alla Famiglia Zanchini, colpita dalla gravissima ed improvvisa perdita e a tutti i Componenti e dipendenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Riccardo Arceri, Valeria Bordi, Giuseppantonio Cappucci, Lina Carideo, Cecilia Coggiatti, Agnese Di Caprio, Simona Giaccardi, Rita Imbrioscia, Luciana Letizia, Rosamaria Loiacono, Silvia Loiacono, Caterina Naso, Daria Paravano, Linda Pesaresi, Eugenio Prosperetti, Alberto Ricci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che sono pervenute in data 21 gennaio 2016, le note del Ministero della Giustizia – Organismo indipendente di valutazione della performance, nella persona del Presidente, Dott. Antonio Paoluzzi, accompagnatorie della scheda, suddivisi per Organo competente, per la valutazione dei dirigenti del Ministero della Giustizia con rilevazione dei clienti interni e/o esterni sulla qualità del servizio reso nell'anno solare 2015.

Tale Organismo, che, secondo la procedura approvata con D.M. 11 ottobre 2000 e recepita nel vigente "Sistema di misurazione e valutazione della performance" adottato con D.M. 10 gennaio 2011, ha assunto le competenze in materia di valutazione dei dirigenti, chiede il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, quale **cliente esterno**, per la rilevazione sulle qualità del servizio reso nell'anno 2015 dai seguenti Uffici Giudiziari di Roma: Procura Generale, Giudice di Pace,



Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Tribunale di Sorveglianza, Corte Suprema di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione, Procura della Repubblica, Tribunale per i Minorenni, Procura della Repubblica per i Minorenni, Tribunale Ordinario di Roma, Corte di Appello ROMA, Direzione Nazionale Antimafia e DOG DGSIA – C.I.S.I.A. Coord. Interdist. Sistemi Informativi Automatizzati.

Si invita a voler restituire la scheda allegata, compilata in ogni sua parte, entro il **19 febbraio 2016**, tramite email priva di testo, nella quale sia indicato solo l'oggetto, all'indirizzo di PEC indicato.

Il Presidente Vaglio invita i Consiglieri competenti per i singoli Uffici Giudiziari di predisporre con attenzione le rispettive schede valutative per sottoporle al Consiglio alla prossima adunanza del 4 febbraio 2016.

Il Consiglio provvede alla redazione dei questionari da inviare all'Ufficio competente.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito a partecipare al Convegno di Studi organizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dall'Università Politecnica delle Marche, dal D.M. Dipartimento di Management e dalla Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", che si terrà in occasione della presentazione del volume dal titolo: "Diritto dei consumatori e degli Utenti" di Marta Cerioni.

L'evento, la cui partecipazione è libera e gratuita, avrà luogo mercoledì 3 febbraio 2016, alle ore 15,00 nella Sala Audizioni (piano terra) dell'A.G.C.M. in Piazza Giuseppe Verdi 6/A e per gli iscritti al Foro di Roma è previsto il riconoscimento di 3 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) dal Consiglio Nazionale Forense la citazione per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione assunta in data (omissis) con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il Consiglio delibera di non costituirsi.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) dal Consiglio Nazionale Forense la citazione per il giorno (omissis) per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione assunta in data (omissis) con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

Il Consiglio delibera di non costituirsi.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) dal Consiglio Nazionale Forense la citazione per il giorno (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la decisione assunta in data (omissis) con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio delibera di non costituirsi.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere



- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che presso la sede di Via Lepanto del Tribunale Civile non esistono bacheche per l'affissione. I ragazzi che si occupano del servizio affiggono i manifesti sullo zoccolo di marmo posto all'entrata della sede del Tribunale dal quale vengono regolarmente staccati.

Per quanto riguarda la sede del Tribunale Civile di Viale Giulio Cesare, invece, le bacheche adibite all'affissione di manifesti dell'Avvocatura sono poste molto in alto e di difficile raggiungimento.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica la necessità di eliminare dal sito del Consiglio dell'Ordine la pagina E-Learning poiché da tempo non esiste più il contratto con la società che la gestiva e la sua presenza sul sito genera confusione tra gli iscritti.

Il Consiglio delibera di eliminare la pagina E-Learning con effetto immediato.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Responsabile del Progetto consiliare di Diritto Amministrativo, comunica che l'Avv. Serafino Ruscica farà parte del Progetto.

Il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento del nominativo proposto nel progetto consiliare.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, nell'esecuzione per rilascio, vari Colleghi hanno segnalato la circostanza che la nomina del medico ad opera dell'Ufficio esecuzioni ha determinato un "lievitazione" degli importi richiesti da taluni professionisti sia nel caso di solo accesso presso la P.S. (quando non viene concessa la forza pubblica) e sia in caso di intervento effettivo, laddove sarebbe opportuno fissare, d'intesa anche con l'Ordine dei Medici, dei parametri sulla base dei quali poi procedere alle liquidazioni dei compensi dei Medici.

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone, pertanto, di intervenire presso l'Ordine dei Medici e la Dirigenza dell'Ufficio Notifiche per trovare una soluzione condivisa della problematica evidenziata.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Mazzoni oggi assente, comunica che l'Avv. (omissis), unitamente all'Avv. (omissis), hanno fatto pervenire in data 20 gennaio 2016, l'istanza, con brochure allegata, con la quale comunicano la loro intenzione di organizzare un team composto da due squadre, una Over 35 e una Over 45- che partecipi al prossimo Mundiavocat che si svolgerà dal 13 al 22 maggio 2016, specificando che il costo per la sola iscrizione di ciascuna squadra al Campionato Mondiale di Calcio per Avvocati anno 2016, ammonta ad euro (omissis) mentre il costo per l'iscrizione di due squadre che partecipino a due tornei diversi è ridotto di euro (omissis) cosicché l'importo totale di iscrizione per le squadre Over 35 e Over 45 sarebbe di euro (omissis).

Pertanto gli Avvocati (omissis) chiedono al Consiglio di conferire loro l'incarico per l'organizzazione delle due squadre (una che partecipi al Torneo Master Over 35 e l'altra al Torneo Legend Over 45), per conto ed in rappresentanza dell'Ordine degli Avvocati di Roma; un contributo economico pari ad euro (omissis) (importo totale della sola iscrizione al Torneo per le due squadre indicate) e l'utilizzo del logo e della denominazione "Ordine degli Avvocati di Roma".



Il Consiglio delibera di concedere l'importo complessivo deliberato pari ad euro (omissis) e delega il Consigliere Mazzoni e gli Avvocati (omissis) all'organizzazione delle Squadre.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, a seguito della richiesta dell'Avv. (omissis), comunica la necessità di ampliare i campi della pagina dell'Albo degli Avvocati onde poter inserire la dicitura "Esperto in" e/o "Specialista in" come previsto dalla Legge 241/2012 "Riforma della legge professionale".

Il Consiglio rinvia alla luce della determina del Consiglio Nazionale Forense che ha sospeso il rilascio del titolo da specialista.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il Funzionario dell'Ufficio Amministrazione ha rappresentato l'urgenza di prorogare l'assistenza della Soc. (omissis) sul programma di contabilità dalla stessa fornito anche per il periodo dal (omissis) alle medesime condizioni previste e deliberate dal Consiglio per il periodo (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di affidare tale servizio alla Soc. (omissis), rimanendo in tutti i casi ferma la disdetta con il preavviso di trenta giorni.

Il Consiglio delibera di rinnovare il contratto di assistenza della Società (omissis), sul programma di contabilità per il periodo dal (omissis), ferma la possibilità per l'Ordine degli Avvocati di Roma di effettuare la disdetta con il preavviso di giorni 30.

- Alle ore 16,05 giunge la comunicazione del Consigliere Stoppani che si trascrive integralmente: "Si prega di voler provvedere con la massima urgenza a far verbalizzare quanto di seguito: 'Il Consigliere Stoppani è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna di Consiglio perché impegnata alla Camera dei Deputati per l'incontro Italia-Tunisia Insieme per la democrazia'".

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Andrea COLANTUONI, Avvocato Marcello LIMINA, Avvocato Margherita LO CHIATTO, Avvocato Valentina NUOVO, Avvocato Pier Paolo OLIVI, Avvocato Valerio OLIVIERI, Avvocato Davide PASTANO, Avvocato Cinzia PETRONICI, Avvocato Chiara PETRUCCI, Avvocato Vito PIEPOLI, Avvocato Giorgia PIZZA, Avvocato Luca POMPEI, Abogado Fabrizio RAFFO FOSCHI, Avvocato Marco RAMAZZOTTI, Abogado Massimo RAMONI, Avvocato Lorenzo REGINI, Avvocato Gabriele RICCARDI D'ADAMO, Avvocato Giorgio RINALDI, Avvocato Fabio ROSCI, Avvocato Ludovico ROSSI, Avvocato Piera ROSSI, Avvocato Simone RUSTICELLI, Avvocato Antonella SICILIANO, Abogado Federico TOLO, Avvocato David TORRIERO, Avvocato Caterina TRIPODI, Abogado Luca VALENTE, Avvocato Federica VENTRE, Avvocato Erika VIOLANTE, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Convocazione morosi



- Il Consigliere Tesoriere Galletti aggiorna il Consiglio sulla situazione del recupero dei crediti verso i Colleghi morosi e ricorda al Consiglio che l'attività di recupero è iniziata a febbraio 2014 con la convocazione di n. 1.513 morosi sino all'anno 2012 e che la situazione attuale è la seguente:

- alla data del 27 gennaio 2016 risultano sospesi n. 161 professionisti;
- per n. 66 professionisti il Consiglio deve deliberare una nuova convocazione prima di procedere alla sospensione oppure decidere di notificare la sospensione, in quanto tutti hanno regolarmente ricevuto la convocazione, per il 23 luglio 2014 ma non hanno ancora provveduto al pagamento.

Il Consiglio dispone la sospensione anche degli ulteriori n. 66 Iscritti morosi e ritualmente convocati.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, circa le convocazioni per la data odierna relativamente ai professionisti morosi per gli anni 2013, 2014 e 2015, rappresenta che la procedura di recupero crediti è iniziata il 17 agosto 2015 con le convocazioni per il 24 settembre 2015, rinviate al 22 ottobre 2015, rinviate al 3 dicembre 2015 e rinviate al 28 gennaio 2016.

Nel mese di agosto 2015 i professionisti morosi erano n. 9.833 per un totale di euro 1.911.010,00. In seguito, hanno provveduto al pagamento n. 8.956 professionisti per un totale di euro 1.695.985.

Il 31 dicembre 2015 i professionisti morosi erano n. 877 per un importo dovuto di euro 215.025,00 e sono state inviate n. 611 PEC e n. 266 raccomandate per la convocazione relativa ad oggi.

La situazione al giorno 27 gennaio 2016 è la seguente:

- n. 3 professionisti sono espatriati all'estero;
- n. 309 professionisti hanno ricevuto la PEC, ma non hanno effettuato il pagamento;
- n. 210 professionisti non hanno ricevuto la convocazione via PEC, in quanto quella indicata all'Ordine è errata o scaduta;
- n. 39 professionisti hanno ricevuto regolarmente la raccomandata, ma non hanno effettuato il pagamento;
- n. 66 raccomandate sono in attesa dell'avvenuta o meno consegna;
- n. 123 raccomandate non sono state consegnate, in quanto i professionisti sono irreperibili o sconosciuti all'indirizzo.

Pertanto, restano ancora morosi n. 750 professionisti per euro 186.965,00.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rammenta al Consiglio, che la Legge n. 247/2012 all'art. 29 comma 5 prevede che *“Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, m. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.”*

Il Consigliere Tesoriere Galletti, inoltre, ricorda al Consiglio che il CNF con Regolamento n. 3 del 22 novembre 2013 all'art. 6 comma 2 è stato previsto che *“l'adozione del provvedimento di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine – anche in via coattiva a mezzo ruolo – e di successivo versamento al CNF delle somme ad esso dovute.”*

Il Consigliere Tesoriere Galletti propone di procedere alla sospensione dei n. 309 Iscritti convocati via PEC i quali non hanno pagato e di n. 39 Iscritti convocati con raccomandata i quali non



hanno pagato, incaricando della notifica anche via PEC del provvedimento l'Ufficio Iscrizioni. Propone, inoltre, di affidare, come previsto per Legge e dal Regolamento, la riscossione a mezzo coattivo con le relative spese di procedimento a carico del professionista moroso.

Il Consiglio dispone la sospensione di n. 309 iscritti ritualmente convocati via PEC e di n. 39 iscritti ritualmente convocati con racc.ta a.r.; dispone altresì che l'Ufficio Amministrazione provveda ad avviare il procedimento di irreperibilità nei confronti dei n. 3 iscritti espatriati all'estero e dei n. 123 iscritti irreperibili o sconosciuti; dispone la nuova convocazione con racc.ta a.r. per l'adunanza del 24 marzo 2016 alle ore 15,00 dei n. 210 Iscritti che non sono stati raggiunti via PEC; dispone rinviarsi ad altra adunanza la decisione sui n. 66 iscritti per i quali non si è perfezionato il procedimento di convocazione.

Approvazione del verbale n. 2 dell'adunanza del 21 gennaio 2016

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 2 dell'adunanza del 21 gennaio 2016.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Scialla relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Rossi relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anziché euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Scialla relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 44)

(omissis)

Modifica cognome da "Papi" a "Papi Rea" Eleonora



Il Consiglio

- Vista l'istanza pervenuta in data 21 gennaio 2016, dall'Avv. Eleonora Papi, nata a Isola del Liri il 11 marzo 1977, assunta al Protocollo di questo Consiglio al numero 1837, con la quale chiede la modifica del cognome, da "Papi" a "Papi Rea";
- Visto il certificato rilasciato dal Comune di Fontana Liri ed il documento (omissis);
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da "Papi" a "Papi Rea".

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco Speciale all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 37)

(omissis)

Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 15)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 1)



(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis), nominato Componente Supplente della (omissis) Sottocommissione Esami Avvocato – Sessione 2015, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico per sopraggiunti impegni di carattere personale.

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell'Avv. (omissis), quale Componente Supplente della (omissis) Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2015, l'Avv. (omissis), nato a (omissis), con studio in Roma, (omissis).

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 10) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 31 dicembre 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA dell'evento a partecipazione gratuita, *“Il Diritto del Lavoro dopo il JOBS ACT”*, che si svolgerà il 27 gennaio 2016, il 3, l'8 il 10, il 17 e il 24 febbraio, il 9 e il 16 marzo 2016 della durata complessiva di ventiquattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 28 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Azione Legale dei Seminari a partecipazione gratuita, *“Il fenomeno della violenza sulle donne come fondamentale indicatore dell'arretratezza di un sistema sociale”*, che si è svolgerà il **27 gennaio 2016**, della durata di due ore; il **29 gennaio 2016**, *“La deontologia dell'avvocato penalista”* della durata di due ore; il **10 febbraio 2016**, *“Il Jobs Act, il nuovo genus di subordinazione e la sua inevitabile scomparsa nell'era del lavoro del futuro”* della durata di due ore; il **24 febbraio 2016**, *“Il D. Lgs. 130/2015 sull'attuazione della Direttiva UE/11/2013 in materia di ADR per i consumatori”*, della durata di due ore; il **9 marzo 2016**, *“La nuova riforma del Processo Telematico: le notifiche nel*



processo civile, penale ed amministrativo. I recenti indirizzi interpretativi delle S.U. della Suprema Corte”, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti per ogni Seminario, tre crediti deontologici per il Seminario del **29 gennaio 2016** suindicati.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport dell’evento a partecipazione gratuita, *“Il tesseramento del minore di età nel mondo dello Sport”*, che si è svolto il 29 gennaio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Circolo Psicogiuridico – Movimento Forense dell’evento a partecipazione gratuita, *“I rischi e le “dipendenze” dei minori coinvolti nel processo separativo dei genitori. Come tutelare il minore: il “fare” dei genitori sospeso tra potestà e responsabilità”*, che si svolgerà il 9 febbraio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento formativo suindicato.

- In data 25 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Coratella Centro Studi dell’evento a partecipazione gratuita, *“VIII Congresso Annuale in tema di responsabilità da Reato degli Enti – 231 e Appalti”* che si svolgerà il 26 febbraio 2016, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite dell’evento a partecipazione gratuita, *“Corso di Specializzazione 2016 per Delegati alle Vendite”* che si svolgerà il 9, il 25 febbraio 2016, e il 17 marzo 2016 della durata di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.



- In data 18 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Giuristi Democratici di Roma (GD) dell'evento a partecipazione gratuita, "*Ergastolo ostativo e funzione rieducativa della pena*", che si è svolgerà il 5 febbraio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 20 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*Esecuzioni Mobiliari, Immobiliari e PCT*", che si svolgerà il 27 gennaio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*La gestione del Conflitto Familiare*", che si è svolgerà il 10 febbraio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*Ultime Novità in materia di PCT. Attestazioni di conformità e nuove specifiche tecniche*", che si svolgerà il 8 febbraio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense dell'evento a partecipazione gratuita, "*Lezioni Pratiche sul PCT*", che si svolgerà il 28 gennaio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte di Polo di Diritto Immobiliare dell'evento a partecipazione gratuita, "*B&B e Condominio – Profili giuridici, fiscali e autorizzativi*", che si svolgerà il 10 febbraio 2016, della durata di tre ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di Formazione dell'evento a partecipazione gratuita, "*Il Documento Informatico e la prova nel Processo Civile: un codice al Passo con i Tempi?*", che si è svolgerà il 25, il 26 e il 27 gennaio 2016, della durata di quindici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quindici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SSM – Struttura Territoriale di Formazione Corte di Appello di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "*L'evoluzione del fenomeno migratorio e della relativa legislazione*", che si è svolgerà il 2 febbraio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 20 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del TAR LAZIO – Università degli Studi Roma Tre dell'evento a partecipazione gratuita, "*Principi e regole dell'azione amministrativa: il principio di buona amministrazione e la riforma Madia*", che si è svolgerà il 11 febbraio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università "Niccolò Cusano" dell'evento a partecipazione gratuita, "*Giornata di Studio Italo-Spagnola sulla Fiscalità*", che si è svolgerà il 18 febbraio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 25 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università "La Sapienza" di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "*Presentazione del Master Infogiu*", che si è svolgerà il 2 febbraio 2016, della durata di due ore.



Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 28 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Azione Legale dell'evento a partecipazione a pagamento, I° sessione (gennaio-luglio 2016) che si svolgerà il 2, e il 16 febbraio, il 1°, e il 15 marzo, il 5 e il 19 aprile, il 10 e il 24 maggio, il 7 e il 21 giugno, e il 5 luglio 2016, II° Sessione (settembre-dicembre 2016) – date da definire, della durata complessiva di ventidue ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per ogni evento suindicato.

- In data 26 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del AGISA – Associazione Giustizia e Sanità dell'evento a partecipazione a pagamento, “*Processo alla Documentazione Sanitaria*”, che si svolgerà il 3 e il 4 marzo, il 14 e 15 aprile, il 12 e il 13 maggio, il 9 e il 10 giugno 2016, della durata di quarantasei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AIAF LAZIO – Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori) dell'evento a partecipazione a pagamento, “*Corso di formazione per mediatori familiari – moduli giuridici*”, che si svolgerà il 4 e il 5 marzo 2016, della durata complessiva di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere undici crediti complessivi per l'intero evento suindicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Diritto e Scienza S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, “*Corso intensivo di preparazione per Magistrato Ordinario*”, che si svolgerà dal 9 febbraio 2016, al 10 maggio 2016, della durata complessiva di centotrentaquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.



- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento del "*L'installazione di Antenne per Telecomunicazioni*", che si svolgerà il 1° e il 2 febbraio 2016, della durata di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Quinto D'Obbligo, varianti oltre il sesto Quinto, Proroghe, Rinnovi, Contratti Ponte*", che si svolgerà il 1° febbraio 2016, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Riforma del Collocamento Obbligatorio dei disabili (D.LGS.151/2015) e Prospetto Telematico 2016*", che si svolgerà il 27 gennaio 2016, della durata di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EXACTIS S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso di Preparazione alle prove scritte del concorso di Magistratura Ordinaria 2016*", che si svolgerà dal 3 marzo 2016, al 25 giugno 2016 della durata complessiva di duecentotrenta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della EXACTIS S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso di formazione alle prove scritte del concorso di Magistratura Ordinaria 2016*", che si svolgerà dal 3 marzo 2016, al 25 giugno 2016 della durata complessiva di duecentotrenta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ifa Italia – Società per lo Studio dei Sistemi Fiscali dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Incontri di Diritto Tributario Internazionale”*, che si svolge dal 26 gennaio al 12 dicembre 2016, della durata di dodici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente dodici crediti formativi per gli eventi suindicati per quelli che si svolgono a Roma.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Corso di alta formazione in Relazioni Internazionali e Protezione Internazionale dei Diritti Umani”*, che si svolge dal 14 ottobre 2015, al 6 aprile 2016, della durata complessiva di seicento ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente per l’intero corso ventiquattro ore come sopra indicato.

- In data 21 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del VALOR PLUR S.r.l. dell’evento a partecipazione a pagamento, *“L’Istruttoria nei Giudici di R.C. Medica”*, che si svolgerà il 19 e il 20, febbraio 2016, della durata complessiva di nove ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente nove crediti formativi ordinari per l’intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsa dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Corso di alta specializzazione “Risanamento aziendale e procedure concorsuali”*”, che si svolgerà il 15 e il 22 aprile, e il 6, il 13, il 20 e il 27 maggio 2016, della durata complessiva di trentasei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi per l’intero Corso suindicato.

- In data 25 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsa dell’evento a partecipazione a pagamento, *“Percorso di Aggiornamento Tributario 2015-2016”*, che si svolgerà dal 28 ottobre 2015 al 4 maggio 2016, della durata complessiva di ventotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Focus Anticorruzione. Pubblica Amministrazione e Società a partecipazione Pubblica. Redazione, Monitoraggio, Vigilanza e controllo sulla corretta applicazione dei piani anticorruzione. Trasparenza, accesso ai dati e tutela della Privacy. Incandidabilità e Inconferibilità di incarichi*", che si svolgerà il 16 e 17 marzo 2016, della durata complessiva di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente otto crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Focus D.L. 83/2015, Esecuzioni e Vendite Immobiliari: Impatto sul sistema Bancario e Finanziario (L132/2015)*", che si svolgerà il 9 e il 10 marzo 2016, della durata complessiva di dodici ore e cinque minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente dodici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 19 gennaio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Synergia Formazione S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Costo del Lavoro, flessibilità e produttività dopo il JOBS ACT (L. 183/2014)*", che si svolgerà il 17 marzo 2016, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi per l'evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 155) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 107) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Santini comunica di aver organizzato, unitamente alla Struttura Territoriale di Formazione decentrata della Corte di Appello di Roma presso la Corte di Appello, Via Romeo Romei 2, l'incontro di formazione a più voci di approfondimento che si svolgerà il giorno 2 febbraio 2016, dalle ore 14,30 alle ore 18,00 con il seguente titolo: "L'evoluzione del fenomeno migratorio e della relativa legislazione". Saranno Moderatori e Coordinatori il Dott. Pietro Pollidori, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Componente Scuola Superiore della



Magistratura Struttura Territoriale di Formazione del Distretto di Roma e la Dott.ssa Antonietta Trovato, Giudice di Pace di Roma Sez. Stranieri, Componente Scuola Superiore della Magistratura Struttura Territoriale di Formazione del Distretto di Roma.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in merito alla possibilità per un avvocato di fornire, al di fuori della sua attività professionale, una prestazione occasionale avente ad oggetto un ruolo di produzione - direttore di produzione, ispettore di produzione - in favore di una società di produzione cinematografica. In particolare, precisa l'Avv. (omissis), che trattasi di figura che coordinerebbe i reparti di regia e produzione e che per la prestazione fornita verrebbe corrisposto un importo inferiore ad euro (omissis) per un periodo inferiore a 30 giorni.

Il Consiglio

- Udata la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Strutture degli Studi Deontologici, estensore Avv. Cristina Bonanno,

Osserva

- La fattispecie in esame attiene principalmente al tema dell'incompatibilità professionale, disciplinata dal nuovo Codice Deontologico all'art. 6 rubricato "Dovere di evitare Incompatibilità" oltreché dagli artt. 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, intitolati rispettivamente "Incompatibilità" e "Eccezioni alle norme sulla incompatibilità".

La *ratio* delle norme sopra citate, è quella di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato nell'esercizio della sua attività professionale, così come stabilito dall'art 1 comma 2 lett b) della citata Legge Professionale, trattandosi di "*indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti*".

I principi su cui pertanto si fonda l'esercizio dell'attività di avvocato sono quelli dell'autonomia e dell'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale, così come stabilito dall'art. 3 della Legge Professionale a cui si aggiungono i doveri di decoro di cui all'art 6 dell'attuale Codice Deontologico, che dispone: "*1. L'avvocato deve evitare incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'Albo. 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense.*"

Più precisamente e nel dettaglio l'art. 18, lett. a), del nuovo Ordinamento forense, rubricato "Incompatibilità", dispone che "*la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco di pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti di lavoro.*"

In secondo luogo, l'art. 18, alla lett. b), stabilisce che la professione forense "*è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa.*"



Prosegue alla lett. c), prescrivendo che la professione forense è incompatibile “*con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione*”, specificando che questo tipo di incompatibilità “*non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.*”

Infine, alla lett. d), stabilisce che l’incompatibilità in ogni caso sussiste “*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.*”

Alla luce di quanto sopra viene riaffermato il principio per cui lo svolgimento di un’altra attività autonoma costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario.

Il Legislatore tuttavia ha precisato, a differenza del passato, che l’incompatibilità sussiste con l’esercizio di “qualsiasi” attività di impresa commerciale svolta non solo in nome proprio o altrui, ma anche “per conto di altri”.

Come in passato invece, il vincolo di subordinazione “anche se con orario di lavoro limitato” costituisce un indiscutibile ostacolo all’autonomia e all’indipendenza della professione forense e, pertanto, determina incompatibilità con il suo esercizio.

L’art. 2, comma 6, del nuovo Ordinamento forense, consente, tuttavia, l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione continuativa e coordinata, aventi però ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.

L’art 19 della L. 247/2012 come sopra accennato, disciplina invece le eccezioni alle norme sulla incompatibilità.

Premesso quanto sopra, nel caso in esame a prima vista sembrerebbe potersi applicare innanzitutto l’esclusione contemplata dalla lett. a) dell’art. 18 L. 247/2012, relativa alle attività di *carattere scientifico, letterario, artistico e culturale*, dovendovi verosimilmente ricomprendere le attività cinematografiche.

Premesso che il Direttore di produzione si occupa di tutta l’organizzazione relativa alla lavorazione del film dalla scaletta delle lavorazioni alla formazione della troupe, ai rapporti con le varie figure professionali fino alla stampa della copia finale del film e che l’ispettore di produzione ha incarico sugli aspetti organizzativi della lavorazione del film come sopralluoghi e permessi per le riprese, trasporti, convocazioni, stesura degli orari, fornitura pasti, tale descritto ruolo di Direttore di produzione/Ispettore di produzione, come evidenziato dal richiedente, in assenza di ulteriori precisazioni, potrebbe invero rientrare nel regime delle incompatibilità solo laddove ai meri compiti organizzativi, venissero ad assumersi competenze di gestione finanziaria o di carattere ulteriormente commerciale.

Per le ragioni sopra esposte,

ritiene

che l’istante nell’attenersi alla normativa sopra richiamata, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito, così come formulato.



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), avente ad oggetto il segreto professionale in ambito di associazione di avvocati. Il caso riguarda l'iniziativa dell'Autorità giudiziaria tendente ad acquisire dallo stesso Avv. (omissis) sommarie informazioni sull'attività stragiudiziale svolta in forza di mandato congiunto e disgiunto ottenuto unitamente al Collega più anziano di detta associazione ("le attività dello studio associato vengono svolte dietro rilascio di un mandato congiunto e disgiunto del cliente, onde consentire ad i suoi professionisti di condividere le scelte...") per attività di rappresentanza della cliente - da espletarsi in occasione delle varie assemblee tenute da una società a responsabilità limitata in forma semplificata – la quale è stata successivamente estromessa dalla qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciò a seguito di indagini in corso per denuncia querela presentata dal coniuge, a conoscenza di fatti e circostanze, della medesima cliente nei confronti di terzi, coniuge rappresentato da altro socio della citata associazione; i quesiti si riportano puntualmente:

1 quesito: "opportunità o meno dell'avvocato appartenente ad una associazione professionale che ha ricevuto mandato dall'assistito, unitamente e disgiuntamente al socio più anziano dello studio associato, di rendere sommarie informazioni richieste dall'autorità giudiziaria, a seguito di indagini in corso per denuncia querela presentata dal coniuge del medesimo assistito nei confronti di terzi, tenuto conto che il mandato per quest'ultimo è stato conferito ad altro socio più anziano dell'associazione professionale".

2 quesito: "opportunità o meno dell'avvocato, al quale viene richiesto di rispondere ad alcune domande di confermare gli scritti, esimendosi da riferire di circostanze e fatti che sono conosciute in virtù del mandato assunto, anche in considerazione del fatto che le successive attività sono state preannunciate dal cliente e dal suo coniuge, evitando ad ogni modo di dimostrarsi reticente".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Giulia Cammilletti

Osserva

- l'art. 13 del Codice Deontologico Forense "*Dovere di segretezza e riservatezza*" stabilisce: "*L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali;*

- l'art. 28 del Codice Deontologico Forense "*Riserbo e segreto professionale*" sancisce:

1. "*È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.*

2. "*L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato*";

3. [Omissis];

4. "*E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:*

a) *per lo svolgimento dell'attività di difesa;*

b) *per impedire la commissione di un reato di particolare gravità;*

c) *per allegare circostanze di fatto in una conversazione tra avvocato e cliente o parte assistita;*



d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. *La divulgazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.*

- l'art. 6 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense - rubricato "Segreto professionale" dispone:

1. *L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale;*

2. [Omissis];

3. *L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.*

La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. [Omissis];

- l'art. 2.3. Segreto professionale del Codice Deontologico degli Avvocati Europei statuisce:

2.3.1. *E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazione riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che esso gode di una speciale protezione da parte dello Stato.*

2.3.2. *L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale.*

2.3.3. *Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo.*

2.3.4. [Omissis];

- l'art. 51 del Codice Deontologico Forense "Testimonianza dell'Avvocato" recita:

1. *"L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*

2. *L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.*

3. *Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.*

4. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura";*

- il Consiglio Nazionale Forense nella "Relazione illustrativa" al nuovo Codice Deontologico Forense, in tema di "testimonianza dell'avvocato" specifica che questa: *"tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato [...]; la norma, così come è stata ora concepita, sottolinea l'assoluta inopportunità della stessa*



testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997. [...]. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero; accanto a questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.";

- l'art. 622 c.p. rubricato "Rivelazione di segreto professionale", dispone, al primo comma: "Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516";

- l'art. 200 c.p.p., "Segreto professionale", richiamato dall'art. 249 c.p.c. per l'astensione dal rendere testimonianza in materia civile, stabilisce:

"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a)[...];

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; [...];

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.";

- la Corte Costituzionale con sentenza del 28 aprile 1997 n. 87 stabilisce: "La facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce eccezione alla regola dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli Avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza e il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione";

- la sentenza del C.N.F. n. 172/2013, riportandosi ad una consolidata giurisprudenza, dispone: "L'obbligo per l'avvocato di astenersi, per quanto possibile, dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51]) si fonda sulla necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è tenuto nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale". "L'obbligo per l'avvocato di rinunciare al mandato senza poterlo riassumere qualora intenda presentarsi come testimone (art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51]) non può che operare nello medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, e si fonda sulla necessità di evitare la commistione dei ruoli stessi, cioè che l'avvocato si trovi contemporaneamente a rivestire la funzione di difensore e quella di testimone nel medesimo processo; nulla invece la norma dice, né può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale l'avvocato è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di



rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi”;

- la sentenza del C.N.F. n. 15/2006, dispone: “*Ai sensi dell’art. 58 Codice Deontologico Forense [ora art. 51], è rimessa al prudente apprezzamento dell’avvocato la scelta di assumere o meno la veste di testimone in un giudizio civile i cui fatti gli siano noti, con l’obbligo, in caso positivo, di rinunciare al mandato difensivo senza più poterlo riassumere e curando di evitare che oggetto della testimonianza siano circostanze di fatto ed elementi di difesa da considerarsi coperti dal dovere di segretezza, in guisa che non venga arrecato pregiudizio alla parte rappresentata”*,

ritiene

che l’istante nell’attenersi a quanto sopra rappresentato possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis), in data (omissis), ha richiesto alla Struttura Deontologica l’autorizzazione a produrre in giudizio la corrispondenza pervenuta via P.E.C. da parte di un Collega di controparte, recante la dicitura *riservata non producibile in giudizio*, contenente la formulazione di una proposta transattiva, espressamente accettata, sempre via P.E.C., dalla parte assistita dall’Avv. (omissis), ma alla quale controparte non ha poi dato seguito.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Valentina Ricciotti ed Avv. Ombretta Pacchiarotti

Osserva

- L’art. 48 del Nuovo Codice Deontologico Forense, al primo comma, recita:

1. L’Avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

Detta norma mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni, ovvero le missive, contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato (sul punto, per tutte, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 10 giugno 2014, n. 92).

Lo stesso art. 48, tuttavia, al secondo comma prevede delle specifiche eccezioni a tale divieto, e precisamente:

2. L’Avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;



b) *assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

Pertanto, al fine di beneficiare di dette eccezioni - poste in via alternativa avuto riguardo al tenore dell'art. 28 del Codice Deontologico Forense previgente, laddove erano distintamente previste nei canoni I e II - è rimesso all'Avvocato l'onere di vagliare se la corrispondenza intercorsa con il Collega costituisca perfezionamento e prova di un accordo ovvero se assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che non rientra, ovviamente, nelle funzioni di questo Consiglio, rilasciare autorizzazioni di sorta; tuttavia l'istante può comunque trovare adeguata e soddisfacente risposta nella normativa richiamata.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in ordine alla possibilità di inserire su carta intestata del proprio Studio legale il nominativo di un Magistrato fuori ruolo, Presidente Onorario della Corte di Cassazione, operante unicamente in qualità di consulente del medesimo Studio, al fine di promuovere davanti alla clientela la propria professionalità ed esperienza.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv.ti Vittoria Cuoco e Lorenzo Porcacchia

Osserva

- La richiesta di parere verte primariamente sull'eventuale sussistenza del divieto previsto dall'**art. 17 del Codice Deontologico Forense**, rubricato "*Informazione sull'esercizio della professione*", di cui i primi due commi prevedono che "*E' consentita all'Avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.*

Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivocate, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative".

Inoltre, emerge profilo attinente il dovere di corretta informazione, di cui all'**art. 35 del Codice Deontologico Forense**, primo comma, a mente del quale "*L'Avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale*", e si rileva altresì la prescrizione del secondo comma del medesimo **art. 35 del Codice Deontologico Forense**, che dispone "*L'Avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale*".

Nel caso di specie, l'inserimento del nominativo di un Magistrato su carta intestata dello studio legale, benché costui sia indicato in veste di consulente (Counsel), non pare trasparente ed inequivoca, atteso che accanto al titolo di Magistrato la decisiva indicazione del suo collocamento fuori ruolo risulta solo puntata (f.r.) e, peraltro, a questa dicitura segue estesamente l'enunciazione del titolo di 'Presidente Onorario Corte Suprema di Cassazione'.



Giova premettere come in altri Paesi (Spagna), il regime delle incompatibilità e dei divieti relativi alla funzione del magistrato sanzioni (non solo) l'esercizio della professione di avvocato e procuratore da parte dell'alto funzionario, ma altresì ogni tipo di consulenza giuridica, anche non retribuita svolta dal medesimo.

In ordine al caso di specie, l'attività di consulente che il magistrato fuori ruolo svolgerebbe risulterebbe tra quelle inderogabilmente vietate dalle norme di ordinamento giudiziario, trattandosi di attività o atti di consulenza, consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

Nel caso in discorso, sussiste la possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione non compatibile con il suo "status" o anche soltanto idonea ad esporre a rischio rilevante la credibilità propria e del servizio giustizia.

L'indicazione del titolo di "Magistrato (f.r.) Presidente Onorario Corte Suprema di Cassazione" potrebbe inoltre suggerire una finalità di accaparramento della clientela, in contrasto con il divieto previsto dall'art. 37 del Codice Deontologico Forense.

Pertanto, delineato il quadro normativo di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la materia oggetto del suddetto parere, l'Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nelle violazioni deontologiche, rinvenibili nelle sopra richiamate disposizioni.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data (omissis), rappresenta di essere da qualche anno collaboratore, con obbligo di esclusiva, di uno studio legale associato e di aver ricevuto da alcune società clienti dello studio il mandato a rappresentarle in giudizio, sempre congiuntamente ad altri procuratori, talvolta a mezzo procura speciale e talvolta a mezzo procura generale; allo stato il numero dei procedimenti giudiziari in cui è stato nominato procuratore è di alcune migliaia in tutto il territorio nazionale.

L'Avv. (omissis) chiede che vengano allo stesso indicate le corrette modalità di comportamento da adottare nell'ipotesi in cui decida di esercitare il diritto di recesso dal contratto che lo lega allo studio, al fine di non incorrere in alcun addebito di responsabilità, con espresso riferimento:

- alla comunicazione della rinuncia agli incarichi alle società clienti;
- alla comunicazione della rinuncia a tutte le cancellerie;
- al possesso della digital key, della P.E.C. e del registro cronologico, in relazione agli oneri di monitoraggio e comunicazione nei confronti dei colleghi.

Il Consiglio

- Udito il Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura Deontologica, estensore Avv. Antonella Loconte,

Considerato che:

- la rinuncia al mandato è disciplinata dall'art. 32 del nuovo Codice Deontologico Forense, in forza del quale sussiste l'obbligo per l'Avvocato che decida di rinunciare all'incarico di dare alla parte assistita un congruo preavviso della propria rinuncia, unitamente alle informazioni necessarie affinché la difesa non sia pregiudicata da tale decisione.

Nella fattispecie in esame, considerato che i mandati giudiziari sembrerebbero essere stati tutti conferiti congiuntamente ad altri colleghi - per come rappresentato nella richiesta di parere - l'informativa dovrà essere indirizzata anche ai codifensori, con ipotizzabile minor aggravio in ordine



all'onere di informativa nei confronti della parte assistita attesa la presumibile continuità nella difesa da parte dei codifensori.

Tale circostanza, ovvero la riferita pluralità di difensori costituiti nell'interesse della stessa parte, assume particolare rilevanza anche ai fini del rispetto del precetto di cui all'art. 85 cod. proc. civ., in forza del quale la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, atteso che nell'ipotesi di pluralità di difensori costituiti, potrebbe non essere necessaria la sostituzione del singolo difensore rinunciatario.

Ciò posto, si ritiene comunque sussistente l'onere di comunicazione dell'avvenuta rinuncia presso le Cancellerie, ove sono pendenti i singoli procedimenti, secondo le consuete modalità anche telematiche, anche in conformità ai doveri di lealtà e correttezza che l'Avvocato deve mantenere nei confronti dei Colleghi ed in conformità ai doveri di lealtà e di probità che l'art. 88 cod. proc. civ. pone a carico delle parti e dei loro difensori, laddove dalla omessa comunicazione dell'avvenuta rinuncia all'incarico deriva la presunzione di sussistenza in capo al procuratore costituito dello *ius postulandi*, con conseguenti effetti in ordine agli obblighi di comunicazioni e notifiche sia da parte degli uffici giudiziari che da parte dei difensori delle altre parti in giudizio.

Per quanto concerne gli oneri di monitoraggio e di comunicazione successivi alla comunicazione della rinuncia, richiamato quanto sopra evidenziato nell'ipotesi di prosecuzione del mandato difensivo da parte del codifensore non rinunciatario, in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del Codice Deontologico, il difensore, anche dopo la rinuncia al mandato, dovrà informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli; fermo restando che l'aver diligentemente adempiuto all'onere di informativa presso le Cancellerie, dovrebbe rendere tali eventi – comunicazioni e notificazioni successive alla rinuncia del mandato – meramente ipotetici.

Infine, con riferimento al materiale possesso della digital key, della P.E.C. e del registro cronologico, si deve evidenziare che l'Avvocato è sempre e comunque personalmente responsabile dell'utilizzo che di tali strumenti viene fatto, posto che i dispositivi di autenticazione e firma digitali sono strettamente personali e che, con riferimento alla facoltà di 'notifica in proprio', il nuovo Codice Deontologico ha introdotto una specifica disposizione (art. 58) in forza della quale il compimento di abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito disciplinare, con previsione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale da due a sei mesi; fermo restando che, con riferimento alla possibilità di accesso alle informazioni contenute nei fascicoli elettronici, incombe sull'Avvocato il dovere di tutelare il riserbo ed il segreto professionale sulle attività prestate e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita (art. 28 Codice Deontologico Forense)

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba conformare il proprio comportamento al dettato delle norme deontologiche e processuali richiamate.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 52) pareri su note di onorari:
(omissis)